

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 550)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 6^a Commissione permanente (Finanze e Tesoro) della Camera dei deputati
nella seduta del 26 maggio 1959 (V. Stampati nn. 390 e 897)*

**d'iniziativa dei deputati BERLOFFA e SCHIANO (390); ROMEO, MUSTO, CONTE,
MAGNO, CALASSO e ANGELINI Ludovico (897)**

TRASMESO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 1^o GIUGNO 1959

**Proroga dell'esenzione assoluta dall'imposta di bollo
in materia di assicurazioni sociali obbligatorie e di assegni familiari**

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Con effetto dal 1^o gennaio 1959, il termine di validità dell'esenzione assoluta dell'imposta di bollo in materia di assicurazioni sociali obbligatorie e di assegni familiari, stabilito dall'articolo 1 della legge 15 marzo 1956, n. 165, è prorogato al 31 dicembre 1963.